

400671-1

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

(ex lege 24 dicembre 1993 n. 560 a favore

dell'originario assegnatario)

Tra i sottoscritti:

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, C.F.:

00061820742;

- LONGO Antonio, nato in Francavilla Fontana l'8 giugno 1937, nella sua qualità di Coordinatore Generale dello stesso Istituto, ove domicilia per la carica;

- TAFURI Antonietta, nata in Erchie (Br) il 29 gennaio 1928 e residente in Brindisi al Viale Aldo Moro n. 3, casalinga, C.F.: TFR NNT 28A69 D422J, coniugata in comunione dei beni;

P R E M E S S O

- che la Signora TAFURI Antonietta assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Brindisi al Viale Aldo Moro n. 3 Lotto 23° scala C piano secondo, int. 5 ha presentato all'IACP domanda di trasferimento in piena proprietà dell'alloggio ai sensi della Legge 560/93;

TUTTO CIO' PREMESSO

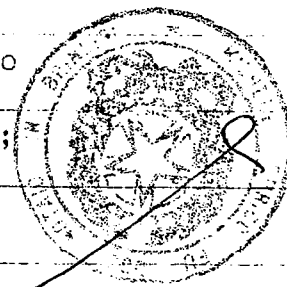
si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - CONSENSO ED IMMOBILE

L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, ed in appresso più brevemente

REGISTRATO

19-03-2004



chiamato "istituto", vende alla Signora TAFURI Antonietta che acquista la piena proprietà del seguente bene immobile:

Alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Brindisi al Viale Aldo Moro n. 3 scala C, piano secondo, int. 5, composto da due vani utili oltre gli accessori, nonché locale scantinato sito al piano seminterrato del suddetto fabbricato, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

Detto alloggio unitamente al locale scantinato è riportato nel NCEU del Comune di Brindisi alla partita 2232 in testa alla parte venditrice foglio 54 particella 1192 sub 26 Viale Aldo Moro n. 3 p. 2, int. 5, scala C, zc. 1, ctg. A/3 cl. 1° vani 5 RCL. 650.000.

#### ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dell'Istituto venditore di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manutenzione e con l'espressa esclusione della garanzia per vizi occulti.

L'I.A.C.P. non è tenuto ad effettuare opere di adeguamento degli impianti elettrici qualora non fossero e non risultassero conformi a prescrizioni legali.

La destinazione d'uso dell'alloggio non potrà essere modificata per un periodo di almeno dieci anni dalla data di registrazione del presente Atto.

Accede all'appartamento la quota proporzionale delle parti comuni dell'edificio ai sensi di legge.

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del Codice Civile.

#### ARTICOLO 3 - PREZZO

Il prezzo, determinato ai sensi della legge 560/93, come le parti confermano senza alcuna riserva, in Lire Trentacinquemilioniduecentoottantamila (L. 35.280.000) oltre IVA nella misura del 4% è stato interamente pagato presso lo stesso Istituto. L'istituto ne accusa ricevuta, rilascia quietanza e rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca di ufficio.

#### ARTICOLO 4 - INALIENABILITA'

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 560/93 per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto l'alloggio non potrà essere alienato neppure parzialmente nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito nè potrà esserne modificata la destinazione d'uso.

Decorso il termine suddetto, qualora il proprietario intenda vendere l'alloggio deve darne comunicazione all'Istituto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Istituto potrà esercitare il diritto di prelazione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di modifica della destinazione d'uso nel corso dei primi dieci anni dalla data del presente contratto, con o



senza la prescritta autorizzazione comunale (art. 26 della legge 47/85), l'Istituto potrà richiedere o il ripristino dell'originaria destinazione abitativa dell'alloggio oppure la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - La parte acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ARTICOLO 6 - Premesso che la gestione dei servizi comuni è già stata demandata a tutti gli assegnatari, con la vendita della prima unità dell'edificio è venuto a costituirsi il condominio, che amministrerà l'intero edificio.

Fino a quando non saranno state redatte le tabelle millesimali, tutte le spese condominiali saranno ripartite fra i condomini pariteticamente in relazione a ciascuna unità immobiliare posseduta.

Le tabelle millesimali, se non sono state ancora approntate, saranno redatte a cura e spese degli assegnatari.

L'amministrazione del Condominio in nessun caso può essere affidata all'Istituto e pertanto gli acquirenti sono obbligati a nominare, senza indugio, l'amministratore del condomini-

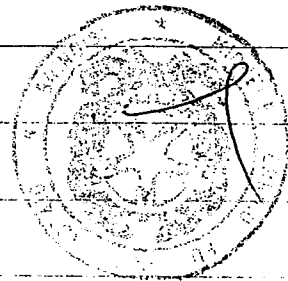
*Antonio*  
*De Rosa*  
*De Rosa*

Gli assegnatari degli alloggi, che non abbiano ancora richiesto il trasferimento in proprietà o che non abbiano ancora formalizzato l'atto di acquisto e che non intendano acquistare, rispondono delle loro obbligazioni per i servizi comuni direttamente verso il condominio e, per esso, verso l'amministratore; questi è autorizzato sin d'ora ad agire per il recupero dei crediti del condominio e sino all'esaurimento del giudizio di esecuzione; solo in caso di infruttuoso esito dell'esecuzione, l'amministratore potrà richiedere all'IACP quanto dovuto dagli assegnatari morosi.

ARTICOLO 7 - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, la parte venditrice, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

- con riferimento all'art. 40 della legge 28/2/85 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e successivamente non sono state apportate modifiche rilevanti ai fini della disciplina urbanistica esistente;

- che i redditi derivanti dall'alloggio oggetto del presente contratto, sono stati regolarmente denunciati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.



L'acquirente dichiara di aver apportato, senza autorizzazione dell'Istituto, modifiche all'alloggio in oggetto rilevanti ai fini della disciplina urbanistica esistente per le quali è stata rilasciata dal Comune di Brindisi concessione in sanatoria n. 4342/367 in data 31 marzo 1999.

In relazione alla richiesta sanatoria la parte acquirente dichiara di non aver alcun titolo di rivalsa nei confronti dell'Istituto, e, se titolo vi fosse, di rinunciare espressamente ad ogni azione in tal senso, per sè e propri aventi causa.

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè la violazione di una soltanto di esse comporta la immediata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 8 - A norma dell'art. 10 del vigente Statuto dello I.A.C.P. dello art. 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e, in caso di sua assenza od impedimento, dal suo facente funzioni.

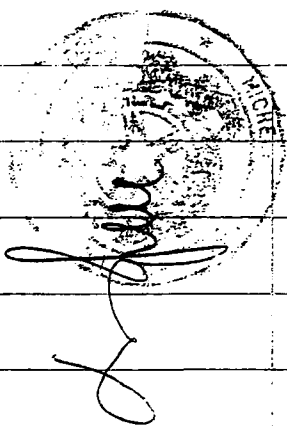
ARTICOLO 9 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 560/93 e alle altre norme in materia di edilizia residenziale pubblica e alle norme del codice civile, tutte in quanto applicabili. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, la parte acquirente elegge il proprio domicilio

nell'alloggio acquistato ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale; l'Istituto nella propria sede.

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

ARTICOLO 10 - Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente Atto e rinunziano a qualsiasi iscrizione di Ufficio.

ARTICOLO 11 - Le spese del presente Atto e conseguenziali sono a carico della parte acquirente la quale invoca i benefici previsti dall'art. 2 del D.L. 7 Febbraio 1985 n. 12 e successive proroghe e modificazioni e del D.L. 22 Maggio 1993 n. 155, convertito con Legge 19 Luglio 1993 n. 243 (nota II bis all'art.1 tariffa allegata al D.P.R. 131/86) ed a tal fine dichiara: a) che l'abitazione acquistata è ubicata nel proprio luogo di residenza; b) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'appartamento oggetto del presente acquisto; c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

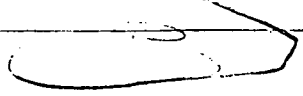


Il presente Atto è esente da INVIM ai sensi dell'art. 1, comma 22 della Legge 560/93.

Il presente Atto è soggetto ad I.V.A.

La Signora TAFURI Antonietta dichiara di essere coniugata in comunione dei beni con PICCA Aquilino, nato in San Vito dei Normanni (Br) il 12 settembre 1922 e residente in Brindisi al Viale Aldo Moro n. 3, C.F.: PCC QLN 22P12 I396U, pensionato.

Le parti richiedono che il presente Atto rimanga a raccolta negli Atti del Notaio autenticante le firme.



Tafari Antonietta

REPERTORIO N. 65084

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Aut. - Errico

Io sottoscritto Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi

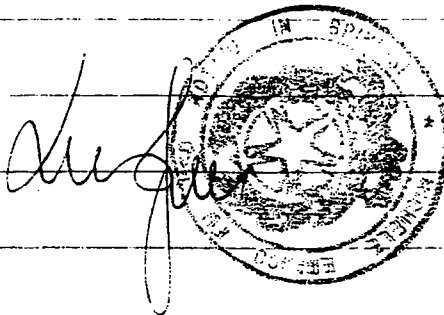
CERTIFICO

che, previa rinunzia della parte e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, TAFURI Antonietta, nata in Erchie (Br) il 29 gennaio 1928 e residente in Brindisi al Viale Aldo Moro n. 3, casalinga, C.F.: TFR NNT 28A69 D422J, coniugata in comunione dei beni, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha apposto a mia presenza la propria firma in

calce all'antescritto Atto. sul margine del foglio intermedio, con me Notaio, come per legge. La parte ha richiesto che il presente Atto rimanga a raccolta nei rogiti di me Notaio.

Brindisi, lì 12 gennaio 2001

*Ant. Errico*  
*Am*



REPERTORIO N. 65586

RACCOLTA N. 19956

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott. Michele ERRICO, Notaio in Brindisi ed

iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

c e r t i f i c o

che, previa rinunzia delle parti di comune accordo tra loro e

con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

rag. PANETTELLA Antonio, nato in Mesagne (Br) il 28 giugno

1951 e residente in Sandonaci alla Via C. Pisacane n. 11,

nella sua qualità di Commissario Straordinario dell'"ISTITUTO

AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi",

con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, ove domicilia

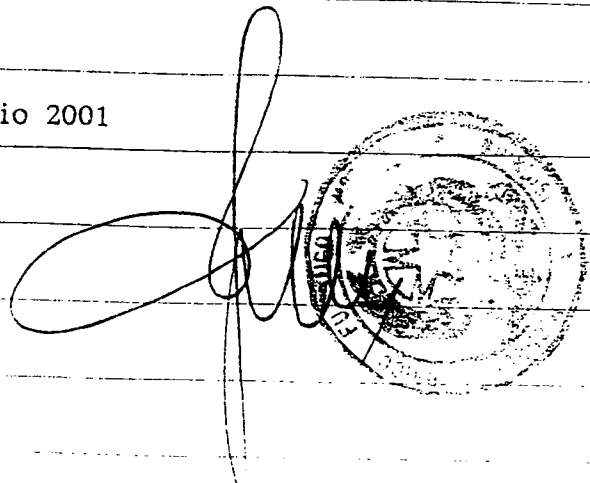
per la carica, C.F.: 00061820742, giusta Decreto del Presi-

dente della Giunta Regionale n. 105 del 21 febbraio 2001, au-

torizzato al presente Atto giusta deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 9287 prot. n. 180 argomento n. 7 in data 26 luglio 2000 che, in copia conforme, si allega al presente Atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale; LONGO Antonio, nato in Francavilla Fontana il 3 giugno 1937, nella sua qualità di Coordinatore Generale dell'"ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi", con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, ove domicilia per la carica, C.F.: 00061820742, delle cui identità personali, qualifica e poteri io Notaio sono certo hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce all'antescritto Atto, e sul margine del foglio intermedio ed il Rag. Panettella Antonio, nella sua spiegata qualità, ha reso la dichiarazione davanti a me Notaio ai sensi degli articoli 4 e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, contenuta nella presente scrittura che si autentica.

Le parti hanno richiesto che il presente Atto rimanga a raccolta nei miei rogiti.

Brindisi, lì 28 febbraio 2001

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO" at the top and "BRINDISI" at the bottom, with a central emblem. The signature is a cursive, stylized name.

# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

ALLEGATO  
all'atto di 1998  
Racc.

Prot. N° 180

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N° 7

DELIBERAZIONE N° 9287

OGGETTO : LEGGE 24.12.1993, N. 560 - ALIENAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. NEI  
COMUNI DI: BRINDISI - FASANO - OSTUNI.

L'anno DUEMILA, il giorno VENTISEI del mese  
di LUGLIO alle ore 10,00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze  
dell' ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi,  
sita in Via G.B. Casimiro, n°27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il  
Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

|                             |                |              | Presente     | Assente |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------|
| 1) Rag. Antonio PANETTELLA  | -Presidente    | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 2) Sig. Pasquale GALLONE    | -V. Presidente | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 3) Dr. Cosimo MATULLI       | - "            | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 4) S.ra Maddalena ARMENTANI | - "            | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 5) Dott. Mario SCODITTI     | - "            | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 6) Dott. Nicola CARPARELLI  | - "            | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 7) Sig. Armando LEO         | - "            | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 8) Sig. Cosimo LEONÉ.....   | - "            | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 9) .....                    | - "            | .....        | .....        | .....   |
| <u>COLLEGIO SINDACALE</u>   |                |              |              |         |
| 10) Dr. Domenico CATANZARO  | -Presidente    | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 11) D.ssa Loredana GISMONDI | -Sindaco Rev.  | .....Sì..... | .....        | .....   |
| 12) Rag. Fortunato ORLANDO  | -Sindaco Rev.  | .....        | .....Sì..... | .....   |

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di  
Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Consiglio passa alla trattazione dell'Ordine  
del Giorno trasmesso in data 20 - 07 - 2000 N° di prot. 165

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con legge 24.12.1993, n. 560, recante all'oggetto "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è stata disposta la vendita degli alloggi di E.R.P.;
- che in esecuzione di cui ai commi 1 - 4 dell'art. 1 di detta legge, la Regione su proposta dello I.A.C.P. di Brindisi doveva formulare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge e cioè entro il 16.03.1994 piani di vendita degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo vendibile nella provincia di Brindisi;
- che l'I.A.C.P. di Brindisi con deliberazione n. 055/94 in data 18.02.1994, esecutiva a sensi di legge, ha formulato alla Regione Puglia la propria proposta di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica formulata secondo le istruzioni regionali fornite con nota n. 706 del 31.01.1994 dal competente Assessorato Regionale all'Urbanistica ed E.R.P.;
- che la Regione Puglia con deliberazione del Consiglio Regionale in data 24.11.1994 n. 912 ha preso atto della delibera I.A.C.P. n. 055/94 del 18.02.1994;
- che si deve procedere alla alienazione degli alloggi in favore dei richiedenti, assegnatari di cui all'elenco allegato "A", e dei richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi di cui all'elenco allegato "B";
- dato atto che le pratiche di cessione degli alloggi in parola saranno perfezionate nei confronti dei richiedenti, nella loro qualità di assegnatari e/o di familiari conviventi nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui ai commi 9 - 10 e 12 dell'art. 1 della legge 560/93;
- ravvisata la necessità e l'urgenza che la pratica riveste per addivenire nel più breve tempo possibile alla stipula dei relativi atti, allo scopo, anche di evitare contenzioso per il disbrigo delle pratiche di riscatto;
- viste le pratiche relative;
- accertato che i richiedenti nella loro qualità di assegnatari e/o di familiari conviventi degli assegnatari sono tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la alienazione degli alloggi a suo tempo assegnati agli intestatari;
- ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di: **BRINDISI - FASANO - OSTUNI** - , in favore dei richiedenti nella loro qualità di assegnatari e/o di familiari conviventi degli assegnatari, di cui agli elenchi allegati "A" e "B";
- visti, lo schema di contratto di cessione in proprietà in favore degli assegnatari richiedenti approvato con delibera n. 8245 in data 03.04.1995 e lo schema di contratto di cessione in proprietà in favore dei richiedenti nella loro qualità di familiari conviventi approvato con delibera n. 8362 in data 3.4.1995, esecutive a sensi di legge;
- visto l'attestato di regolarità degli atti rilasciato dal dirigente del Servizio proponente;
- con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale ed alla unanimità dei presenti;

ALLEGATO " A "

| Assegnatario              | Comune   | Lotto<br>o<br>Cant. | Via - Largo -<br>Piazza - Corte -       | VALUTAZIONE<br>U.T.E. | pagamento contanti                                                            |                         |                          | pagamento rateale                        |                                                                               |                          |                                          |
|---------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                           |          |                     |                                         |                       | Valore alloggio determi-<br>nato sulla base della rendita<br>catastrale x 100 | ve-<br>stus-<br>tà<br>% | ri-<br>du-<br>zione<br>% | PREZZO<br>DEFINITI-<br>VO DI<br>CESSIONE | Valore alloggio determi-<br>nato sulla base della rendita<br>catastrale x 100 | ri-<br>du-<br>zione<br>% | PREZZO<br>DEFINITI-<br>VO DI<br>CESSIONE |
| FUMAROLA<br>Anna e Bruno  | FASANO   | 9°                  | Giardinelli<br>sc. A - p. 2 - int.6     |                       | 37.100.000                                                                    | 20                      | 10                       | 26.712.000                               | 37.100.000                                                                    | 20                       | 29.680.000                               |
| PUGLIESE<br>Vito          | FASANO   | 17°                 | Giardinelli<br>sc.Un - p.2 - int.9      |                       | 40.300.000                                                                    | 20                      | 10                       | 29.016.000                               | 40.300.000                                                                    | 20                       | 32.240.000                               |
| MUSA<br>Clemente          | FASANO   | 10°                 | Giardinelli<br>sc. D - p. 1 - int. 4    |                       | 31.800.000                                                                    | 20                      | 10                       | 22.396.000                               | 31.800.000                                                                    | 20                       | 25.440.000                               |
| DURANTE<br>Cosimo         | BRINDISI | 4°                  | Marsica<br>sc. C - p. R - int. 2        |                       | 47.250.000                                                                    | 20                      | 10                       | 34.020.000                               | 47.250.000                                                                    | 20                       | 37.800.000                               |
| BIANCO<br>Maria           | BRINDISI | 4°                  | Marsica<br>sc. A - p. R - int. 2        |                       | 47.250.000                                                                    | 20                      | 10                       | 34.020.000                               | 47.250.000                                                                    | 20                       | 37.800.000                               |
| SAPONARO<br>Adriano       | BRINDISI | 4°                  | Marsica<br>sc. A - p. 3 - int.11        |                       | 47.250.000                                                                    | 20                      | 10                       | 34.020.000                               | 47.250.000                                                                    | 20                       | 37.800.000                               |
| AURO<br>Immacolata        | BRINDISI | 10°                 | Campania<br>sc. F - p. 3° - int.10      |                       | 67.500.000                                                                    | 20                      | 10                       | 48.600.000                               | 67.500.000                                                                    | 20                       | 54.000.000                               |
| CAMPANALE<br>Maria Carmen | BRINDISI | 18°                 | Piemonte<br>sc. F - p. R - int. 1       |                       | 33.750.000                                                                    | 20                      | 10                       | 24.300.000                               | 33.750.000                                                                    | 20                       | 27.000.000                               |
| TAFURI<br>Antonietta      | BRINDISI | 23°                 | A.Moro<br>sc. C - p. 2° - int. 5        |                       | 49.000.000                                                                    | 20                      | 10                       | 35.280.000                               | 49.000.000                                                                    | 20                       | 39.200.000                               |
| BENEGIAMO<br>Aldo         | BRINDISI | 23°                 | A.Moro<br>sc. A - p. 3° - int. 8        |                       | 53.900.000                                                                    | 20                      | 10                       | 38.808.000                               | 53.900.000                                                                    | 20                       | 43.120.000                               |
| COCCIOLO<br>Ferdinando    | BRINDISI | 27°                 | Germanico<br>sc. C - p. R - int. 2      |                       | 63.250.000                                                                    | 20                      | 10                       | 45.540.000                               | 63.250.000                                                                    | 20                       | 50.600.000                               |
| DI BELLO<br>Cristofaro    | BRINDISI | 29°                 | Apulia<br>sc. A - p. 2° - int. 5        |                       | 69.000.000                                                                    | 20                      | 10                       | 49.680.000                               | 69.000.000                                                                    | 20                       | 55.200.000                               |
| FELTRINELLI<br>Gino       | BRINDISI | Incis               | De Mille<br>sc.B - p.5° - int.10        |                       | 94.500.000                                                                    | 20                      | 10                       | 66.240.000                               | 94.500.000                                                                    | 20                       | 75.600.000                               |
| CICCARONE<br>Cosima       | OSTUNI   | 1                   | Mons. Mindelli<br>sc.A - p. 1° - int. 6 |                       | 23.800.000                                                                    | 20                      | 10                       | 17.136.000                               | 23.800.000                                                                    | 20                       | 19.040.000                               |

ALLEGATO " B "

[illegible]

## D E L I B E R A

- = DI AUTORIZZARE, come di fatto autorizza, la alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni di: BRINDISI - FASANO - ~~OSTUNI~~ -  
in favore dei richiedenti nella loro qualità di assegnatari e/o familiari conviventi, di cui agli allegati elenchi "A" e "B", che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, mediante stipula dei relativi contratti notarili di compravendita secondo i rispettivi schemi approvati con deliberazioni n. 8245 in data 4.7.94 e n. 8362 in data 3.4.1995, dando mandato ai competenti Uffici dell'Istituto di provvedere a quanto ancora occorrente per il perfezionamento dei relativi atti;
- = DI DARE ATTO, come di fatto dà atto, che le somme rivenienti dalla alienazione degli alloggi di cui alla presente deliberazione saranno destinate come previsto dalla legge 560/93.
- = DI RENDERE, come di fatto rende, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
- IL TUTTO è subordinato alla preliminare estinzione da parte degli assegnatari di ogni loro pendenza debitoria nei confronti dell'Istituto, come da dichiarazione resa dall'Ufficio responsabile.

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. N. 2591 li, 07.09.2000

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta

del 07.09.2000 pronuncia:

**"PRENDE ATTO"**

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(Rag. Filippo CENTONZE)

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

(Rag. Antonio PANETTELLA)

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

*F.to*

I COMPONENTI

(Pasquale

GALLONE)

*[Signature]*

(Cosimo

MATULLI)

(Maddalena

ARMENTANI)

*[Signature]*

(Mario

SCODITTI)

*[Signature]*

(Nicola

CARPARELLI)

(Armando

LEO)

(Cosimo

LEONE)

*[Signature]*

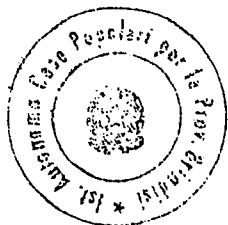
Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 24-07-2000 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

*F.to*

Per copia conforme



Brindisi, li 6-11-2000

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

PER USO

Brindisi, li

*[Signature]*  
11-08-2001

